

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2246/92 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1992

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari di Cipro, del Marocco, di Israele, della Tunisia e dell'Egitto (1992/1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i protocolli addizionali agli accordi tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Regno del Marocco<sup>(1)</sup> e lo Stato di Israele<sup>(2)</sup>, la Repubblica tunisia<sup>(3)</sup> e la Repubblica araba d'Egitto<sup>(4)</sup>, dall'altro, nonché il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo<sup>(5)</sup>, prevedono nei rispettivi articoli l'apertura, da parte della Comunità, di contingenti tariffari comunitari per i seguenti prodotti:

- 86 000 tonnellate di pomodori freschi o refrigerati, appartenenti al codice NC ex 0702 00 10, originari del Marocco (15 novembre - 30 aprile), di cui 15 000 tonnellate in aprile,
- 300 tonnellate di melanzane, appartenenti al codice NC ex 0709 30 00 originarie di Cipro (1° ottobre - 30 novembre),
- 100 tonnellate, 450 tonnellate e 100 tonnellate di cavoli cinesi, appartenenti al codice NC ex 0704 90 90, originari rispettivamente del Marocco di Israele e di Cipro (1° novembre - 31 dicembre),
- 100 tonnellate, 250 tonnellate e 100 tonnellate di insalate «iceberg», appartenenti ai codici NC ex 0705 11 10 ed ex 0705 11 90, originarie rispettivamente del Marocco, di Israele e di Cipro (1° novembre - 31 dicembre),
- 265 000 tonnellate, 293 000 tonnellate, 28 000 tonnellate e 7 000 tonnellate di arance fresche, appartenenti al codice NC ex 0805 10, originarie rispettivamente del Marocco, di Israele, della Tunisia e dell'Egitto (1° luglio - 30 giugno),
- 14 200 tonnellate e 110 000 tonnellate di mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi, appartenenti al codice NC ex 0805 20, originari rispettivamente d'Israele e del Marocco (1° luglio - 30 giugno);

considerando che tuttavia i contingenti tariffari relativi a Cipro devono essere maggiorati annualmente del 5% a

partire dall'entrata in vigore del suddetto protocollo in virtù degli articoli 18 e 19 del medesimo, e che per il 1992 ammontano alle quantità indicate all'articolo 1;

considerando che i volumi dei contingenti tariffari relativi agli altri paesi contemplati dal presente regolamento devono essere aumentati in parti eguali del 3% o del 5% a seconda dei prodotti, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile all'importazione nella Comunità di certi prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, del Libano, di Israele, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia<sup>(6)</sup>;

considerando che entro i limiti di tali contingenti tariffari i dazi doganali sono gradualmente soppressi:

- durante i medesimi periodi e agli stessi ritmi di quelli previsti agli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, per quanto riguarda i contingenti tariffari in questione aperti per il Marocco, Israele, la Tunisia e l'Egitto e
- secondo il ritmo e le condizioni stabiliti agli articoli 5 e 16 del protocollo relativo a Cipro, per quanto riguarda i contingenti tariffari per Cipro;

considerando che è necessario, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1764/92, sopprimere dal 1° gennaio 1993 i dazi doganali applicabili ai prodotti compresi nell'allegato II del trattato, originari dei paesi terzi mediterranei interessati e per i quali era previsto che lo smantellamento tariffario proseguisse dopo il 1° gennaio 1993;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4162/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con Israele<sup>(7)</sup>, il regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco e la Siria<sup>(8)</sup>, il regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto e la Tunisia<sup>(9)</sup> ed il protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità<sup>(10)</sup>, prevedono che la Spagna e il Portogallo applichino i dazi

(1) GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.

(2) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.

(3) GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(4) GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(5) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.

(6) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 9.

(7) GU n. L 396 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(8) GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.

(9) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.

(10) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 37.